

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
dr. Stefano PISANI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dr. Francesco Minardi

Prot. N° 0006931  
Si attesta che copia della presente deliberazione viene:

Pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune in data odierna e per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124 TUEL e art.32, comma 1, L. 69/2009.  
Oggi stesso viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’art.135, comma 2, TUEL;  
è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134 comma 4 del T.U.E.L.).

Dalla Residenza comunale, 18.07.2023

IL VICESEGRETARIO VICARIO  
Giuseppe Petillo

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione

- è stata pubblicata nel sito web istituzionale comunale per quindici giorni consecutivi: dal 18.07.2023 al \_\_\_\_\_ senza reclami.
- è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ ai sensi dell’art.134 comma 3 del T.U.E.L.

Dalla Residenza comunale, li \_\_\_\_\_

IL VICESEGRETARIO VICARIO  
Giuseppe Petillo

ORIGINALE

COMUNE DI POLLICA

PROVINCIA DI SALERNO  
C.A.P. 84068 TEL. (0974) 901004 - FAX 901422  
C.F. e P. I.V.A. 84 00 12 30 659

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 18  
Data: 13.07.2023

OGGETTO: Imposta di soggiorno – Regolamento -

L’anno duemilaventitrè, il giorno tredici del mese di luglio alle ore 18.15 ed in continuazione presso l’Ufficio del Sindaco.  
Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

| CONSIGLIERI          | PRES. | ASS. | CONSIGLIERI             | PRES. | ASS. |
|----------------------|-------|------|-------------------------|-------|------|
| 1.PISANI dr. Stefano | X     |      | 9.PALLADINO Sonia       |       | X    |
| 2. RIPOLI Carla      |       | X    | 10 .GUIDA Adriano Maria | X     |      |
| 3.GUARIGLIA Michele  | X     |      | 11.SCHIAVO Emanuele     | X     |      |
| 4. SCARANO Giuseppe  | X     |      |                         |       |      |
| 5. LAIACONA Rossano  | X     |      |                         |       |      |
| 6. SCHIAVO Ernesto   | X     |      |                         |       |      |
| 7.LA GRECA Giuseppe  | X     |      |                         |       |      |
| 8.VASSALLO Orfeo     |       | X    |                         |       |      |
|                      |       |      |                         |       |      |
|                      |       |      |                         |       |      |

|                 |                 |               |             |
|-----------------|-----------------|---------------|-------------|
| Assegnati n. 11 | In Carica n. 11 | Presenti n. 8 | Assenti n 3 |
|-----------------|-----------------|---------------|-------------|

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n.148) i signori consiglieri:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede Pisani dr. Stefano nella sua qualità di Sindaco;  
Partecipa il Segretario Comunale dr. Francesco Minardi. La seduta è pubblica.  
Nominati scrutatori i Signori:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento proposto all’ordine del giorno :

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U.E.L., hanno espresso parere favorevole.

**Proposta n° 5 del 13.07.2023**

OGGETTO: **Imposta di soggiorno – Regolamento -**

Si precisa che in corso di discussione e alle ore 18.45 il consigliere Vicesindaco Ripoli Carla si allontana dalla seduta.

**Proposta : Sindaco**  
**Breve relazione**

In continuazione di seduta il Sindaco illustra l’argomento ed in esecuzione della delibera di C. C. n° 3 del 23 marzo 2023 propone di adeguare il testo regolamentare con precisazione della durata del periodo di imposta dal 1° giugno al 30 settembre e relativi sanzioni ed interessi. Il testo coordinato ed aggiornato deve includere le modifiche intervenute.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
Art.49, comma 2 del TUEL  
Visto con parere favorevole  
IL VICESEGREARIO VICARIO  
F.to Giuseppe Petillo

---

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

SENTITA la relazione;  
VISTA la delibera di C. C. n° 6 del 5 aprile 2022, perfetta ed esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno;  
VISTA la delibera di C.C. n° 17 del 30 luglio 2022, perfetta ed esecutiva ai sensi di legge, di integrazione dell’imposta di soggiorno;  
VISTA la delibera di C.C. n° 3 del 23 marzo 2023, perfetta ed esecutiva ai sensi di legge;  
VISTO l’art.4 d.lgs. n° 23/2011;  
VISTO l’art.4 d.l. 50/2017, come convertito in legge dall’art.1 L. 96/2017;  
VISTO l’art. 180 d.l. 34/2020, come convertito in legge dall’art.1 L. 77/2020;  
VISTO l’art.21 quinquies della L. 241/90, inserito dall’art.14 L. 15/2005;  
VISTO l’art.42 del d.lgs. n° 267/2000;  
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ex art.49, comma 1°, d.lgs. n° 267/2000;  
Con voti unanimi

**D E L I B E R A**

1. Approvare la relazione del Sindaco quale parte integrante e sostanziale del presente.
2. Adeguare il testo regolamentare con le modifiche intervenute con delibera di C. C. n° 17 del 30 luglio 2022 e n° 3 del 23 marzo 2023.
3. Approvare la stesura integrale come in allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. Mandare all’Ufficio Tributi per gli adempimenti conseguenziali di riferimento.
5. Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con separata votazione ad esito unanime, ai sensi dell’art.134, 4° comma, d.lgs.n.267/2000.



## **Regolamento per l'applicazione della**

## **IMPOSTA DI SOGGIORNO**

*Approvato con Delibera del Consiglio Comunale N° \_\_\_\_\_*  
(D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23)

*Modificato con Delibera del Consiglio Comunale N° \_\_\_\_\_*

# INDICE

|             |                                                |  |
|-------------|------------------------------------------------|--|
| Articolo 1  | Istituzione e presupposto dell’imposta.        |  |
| Articolo 2  | Soggetto Passivo                               |  |
| Articolo 3  | Esenzioni                                      |  |
| Articolo 4  | Misura dell’Imposta                            |  |
| Articolo 5  | Obblighi dei Gestori                           |  |
| Articolo 6  | Versamenti dell’Imposta                        |  |
| Articolo 7  | Controllo e Accertamento dell’Imposta          |  |
| Articolo 8  | Sanzioni                                       |  |
| Articolo 9  | Riscossione coattiva                           |  |
| Articolo 10 | Rimborsi                                       |  |
| Articolo 11 | Contenzioso                                    |  |
| Articolo 12 | Oggetto                                        |  |
| Articolo 13 | Locazioni brevi                                |  |
| Articolo 14 | Soggetti passivi e soggetti gestori            |  |
| Articolo 15 | Misura dell’imposta                            |  |
| Articolo 16 | Esenzioni e riduzioni                          |  |
| Articolo 17 | Modalità di pagamento                          |  |
| Articolo 18 | Obblighi di informazione                       |  |
| Articolo 19 | Obblighi di dichiarazione ai fini dell’Imposta |  |
| Articolo 20 | Obblighi dei soggetti gestori                  |  |
| Articolo 21 | Sanzioni ed interessi                          |  |
| Articolo 22 | Tavolo del Turismo                             |  |
| Articolo 23 | Disposizioni finali                            |  |

## PARTE I

### Articolo 1 ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA

1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e regola l’Imposta di Soggiorno, in base alle disposizioni previste dall’art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23.
2. Le disposizioni della PARTE I del presente Regolamento si applicano ai gestori delle strutture ricettive come individuate dalla vigente legge regionale in materia di turismo, ad esclusione dei casi di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017 n.50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, a cui si applica la disciplina descritta nella PARTE II del presente regolamento.
3. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
4. Presupposto dell’imposta è il pernottamento in strutture ricettive, situate nel territorio del Comune di Pollica. Sono definite strutture ricettive quelle finalizzate all’ospitalità di persone, anche all’aperto, così come classificate nella legislazione vigente: alberghi, motels, villaggi alberghi, residenze turistico- alberghiere, alberghi dimora storica – residenza d’epoca, alberghi centro benessere, residenze turistiche o residence, case ed appartamenti per vacanze, case per ferie, esercizi di affittacamere, campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed & breakfast, villaggi turistici, alberghi diffusi, complessi residenziali immobiliari in multiproprietà e ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a una o più delle precedenti categorie. Si intendono per strutture ricettive anche quelle il cui esercizio sia occasionale e/o svolto non in forma imprenditoriale.
5. Sono altresì soggetti all’imposta di soggiorno gli immobili utilizzati per le locazioni brevi come definite dall’art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
6. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. Per tale ragione è reputata fondamentale l'analisi contabile e dei rispettivi flussi turistici quale strumento fondamentale per una precisa azione correttiva rispetto al gettito generato.
7. È fatto obbligo al gestore della struttura ricettiva esporre un documento di sintesi del predetto regolamento.

### Articolo 2 SOGGETTO PASSIVO

1. Soggetto passivo dell’imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all’art. 1 e non risulta iscritto all’anagrafe del Comune di Pollica.
2. Anche ai sensi dell’art. 4, comma 5-ter, del decreto-legge n. 50/2017, il gestore della struttura ricettiva presso la quale alloggiano coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta è il soggetto responsabile del pagamento del tributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
3. Responsabili della riscossione sono altresì i gestori di portali telematici che mettono in contatto persone che offrono e persone che cercano alloggi all'interno del territorio comunale.

4. I soggetti di cui al precedente comma 3 sono responsabili della riscossione dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente Regolamento, con particolare riferimento a quanto disposto dal comma 9 del presente articolo.
5. I soggetti di cui al precedente comma 3, non residenti, riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, provvedono al rispetto degli adempimenti previsti dal presente Regolamento per tramite del rappresentante fiscale, individuato tra i soggetti indicati nell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, secondo quanto stabilito nel decreto direttoriale dell'Agenzia delle Entrate del 12 luglio 2017, prot. n. 132395/2017.
6. L'imposta, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune di Pollica, può essere assolta preventivamente dal soggetto cui è demandato in forma continuativa il servizio di prenotazione e/o pagamento del soggiorno e/o di check in/check out nella struttura ricettiva. In tal caso, a tale soggetto spetta l'adempimento di tutti gli obblighi previsti nel presente Regolamento, fermi restando gli obblighi facenti capo ai soggetti responsabili dell'imposta.
7. Al fine di permettere un corretto censimento delle strutture ricettive e di consentire una corretta identificazione dei soggetti tenuti al versamento dell'imposta, nonché di contrastare fenomeni di evasione e/o di elusione dell'imposta medesima, è fatto obbligo alle strutture ricettive di registrarsi e caricare le informazioni relative all'identificazione del soggetto passivo dell'imposta, e di tutte le informazioni utili alle finalità del presente Regolamento, tramite il portale telematico messo a disposizione dal Comune di Pollica. L'ufficio tributi competente rilascerà ai gestori delle strutture ricettive regolarmente registrate ed in regola con tutti gli adempimenti previsti, un codice di identificazione per ciascuna struttura, secondo le modalità stabilite con apposito atto predisposto dall'ufficio tributi competente. L'attribuzione e l'ottenimento di tale codice identificativo è condizione necessaria al fine del corretto adempimento da parte dei gestori delle strutture ricettive degli obblighi derivanti dal presente Regolamento in tema di gestione e riscossione dell'imposta di soggiorno. Qualora la normativa nazionale o regionale introducesse l'obbligo del codice identificativo per le strutture ricettive, tale codice potrà sostituire l'utilizzo del codice identificativo rilasciato dal Comune. Con apposito atto amministrativo, l'ufficio tributi provvederà a darne disposizione attuativa.
8. I gestori delle strutture ricettive, qualora utilizzino dei portali telematici per pubblicizzare la propria attività e/o il proprio immobile, o per ricevere delle prenotazioni, sono tenuti ad indicare al Comune, secondo le modalità e gli strumenti comunicati dall'ufficio tributi competente e con apposito atto, i link (o url) delle inserzioni online nelle quali la propria attività e/o il proprio immobile vengono pubblicizzati. I gestori delle strutture inoltre sono tenuti ad inserire all'interno delle loro inserzioni, pubblicate online, il codice di identificazione di cui all'articolo 2 comma 7 del presente Regolamento, che gli è stato attribuito in fase di censimento e registrazione.
9. I soggetti di cui al precedente comma 3 sono anch'essi tenuti a pubblicare e rendere ben visibili i codici di identificazione di cui al comma 7, e a predisporre i propri sistemi informatici affinché l'inserimento di tali codici sia obbligatorio per i propri utenti e/o inserzionisti, per la pubblicazione di qualsiasi annuncio online, che riguardi immobili e/o servizi ricettivi, ricadenti nel territorio del Comune di Pollica.
10. I soggetti di cui all'art. 2 comma 3, sono obbligati in solido con i gestori delle strutture ricettive per l'adempimento degli obblighi di cui al comma 8 del presente articolo.

### **Articolo 3 ESENZIONI**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
  - a. minori entro il dodicesimo anno di età;
  - b. i proprietari delle abitazioni in multiproprietà, a condizione che gli stessi utilizzino

- direttamente le predette abitazioni nei periodi di loro proprietà e/o lo scambio con altri soggetti proprietari per lo stesso periodo;
- c. il personale dipendente della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa percependo regolare retribuzione;
- d. le persone che alloggiano in strutture ricettive per fronteggiare situazioni di emergenza, a condizione che esistano un decreto emanato dall'autorità competente ed un ordine di servizio rilasciato dall'autorità pubblica;
- e. gli appartenenti alle forze dell'ordine che pernottano in strutture ricettive per esigenze di servizio, laddove presente un ordine di servizio;
- f. i rifugiati politici ospitati presso strutture all'uopo autorizzate con provvedimento prefettizio;
- g. gli ospiti delle strutture ricettive in occasione di eventi organizzati dal Comune di Pollica; si intendono per ospiti: quelli i cui posti letti siano stati messi a disposizione gratuitamente dalle strutture ricettive o i cui costi di pernottamento siano a carico del Comune di Pollica o eventualmente degli sponsor delle stesse manifestazioni/eventi. L'esenzione è riconosciuta esclusivamente limitatamente al giorno antecedente l'inizio dell'evento fino al giorno successivo dal termine dello stesso;
- h. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
- i. portatori di handicaps ex art.3, comma 3, L.104/92 con relativo accompagnatore.

2. L'applicazione dell'esenzione di cui ai precedenti commi è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una apposita dichiarazione autocertificata, resa in base alle disposizioni di cui al DPR 445/2000, sulla modulistica appositamente predisposta dal Comune, in cui si dovrà precisare lo status corrispondente.

### **Articolo 4 MISURA DELL'IMPOSTA**

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata e graduata in maniera differenziata tra le strutture ricettive, come definite dalla normativa vigente in materia, tenendo conto anche delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.
2. Le misure dell'imposta, secondo i limiti massimi consentiti, sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. f) del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni.
3. L'imposta si applica fino ad un massimo di 30 pernottamenti consecutivi nel Comune di Pollica per il periodo di applicazione dal 1° giugno al 30 settembre.
4. In caso di pernottamenti consecutivi in due o più strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, l'imposta è dovuta cumulativamente per massimo 30 pernottamenti, previa esibizione della ricevuta di versamento dell'imposta presso la precedente struttura.
5. Il Comune di Pollica comunica preventivamente, con tutti i mezzi idonei, alle strutture ricettive la misura dell'imposta ed eventuali variazioni e decorrenze.

### **Articolo 5 OBBLIGHI DEI GESTORI**

1. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti:
  1. ad informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità nella misura corrispondente alla classificazione della struttura e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno nel

Comune di Pollica;

2. Riscuotere l'imposta, rilasciando quietanze, emettendo una semplice ricevuta nominativa al cliente (conservandone copia) oppure inserendo il relativo importo in fatture indicandolo come "operazione fuori campo IVA".
  3. Acquisire la documentazione comprovante il diritto all'esenzione di cui all'articolo 3;
  4. Comunicare, al Comune di Pollica esclusivamente tramite il portale telematico, entro sette giorni dall'arrivo:
    - Il numero ed i nominativi di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura;
    - Il relativo periodo di permanenza;
    - Il numero dei pernottamenti soggetti all'imposta;
    - Il numero di soggetti esenti dal pagamento;
    - L'imposta dovuta;
    - Le informazioni identificative del /dei soggetto/i passivo/i necessarie al rilascio della ricevuta telematica;
- 
2. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto inoltre ad inviare, all'Ufficio Tributi del Comune di Pollica, entro il 20, una dichiarazione riepilogativa contenente il numero delle presenze, comprensivo delle eventuali esenzioni e riduzioni, relative al mese precedente. La dichiarazione viene inviata al Comune esclusivamente tramite il portale telematico.
  3. La dichiarazione va inviata anche in caso di mancanza di ospiti presso la struttura. In caso di momentanea chiusura della struttura ricettiva, il gestore ha l'obbligo di comunicare al Comune il periodo di chiusura.

#### **Articolo 6**

##### **VERSAMENTI DELL'IMPOSTA**

1. I soggetti di cui all'art.2, comma 1, entro il termine del soggiorno corrispondono l'imposta al gestore della struttura presso la quale hanno pernottato.
2. Il gestore non invia al Comune di Pollica le quietanze relative ai singoli ospiti, ma è tenuto a conservare le predette quietanze e le dichiarazioni rilasciate dall'ospite per l'esenzione di cui al precedente art. 3, per un periodo di cinque anni.
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua, con cadenza mensile, il versamento delle somme rimosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento. Il versamento può essere effettuato:
  - a. mediante pagamento tramite il sistema bancario;
  - b. mediante modello F24 di cui all'art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
  - c. mediante modalità telematica messa a disposizione dall'Ente;
4. I soggetti gestori delle strutture ricettive, sono tenuti alla resa del conto giudiziale della gestione svolta, con le modalità e nel rispetto dei tempi previsti dalla relativa disciplina, ex art. 178 lett. e) del R.D. n.827/1924, nonché sulla base di quanto disposto dall'attuale disciplina nazionale, legge n. 77 del 20 luglio 2020.
5. I gestori sono altresì tenuti a presentare una dichiarazione cumulativa, esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. Salvo diversa modulistica e modalità di trasmissione, approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 4, comma 1-ter del D.Lgs. 23/2011, la dichiarazione andrà effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune e trasmessa esclusivamente per via telematica, anche in caso di assenza di pernottamenti.

#### **Articolo 7**

##### **CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA**

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di

cui all'art.1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. L'Amministrazione comunale procederà all'attività di controllo mediante raffronti con tutti i dati utili a sua disposizione e, qualora si rendesse necessario, accedendo alla documentazione conservata presso le singole strutture ricettive, incluse le dichiarazioni, e relativi versamenti, effettuati dalla struttura stessa nei 5 anni precedenti. A tal fine, pertanto, l'Amministrazione comunale potrà:
  - a. Invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
  - b. Inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'invito a restituirli compilati e firmati.
3. Nell'esercizio dell'attività di controllo potranno essere effettuati sopralluoghi anche tramite dipendenti comunali, agenti di polizia municipale e/o altri organi di vigilanza e controllo che potranno acquisire atti e documenti presso la struttura ricettiva inerenti alla dichiarazione e ai versamenti dell'imposta effettuati. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese dai clienti, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati dal Comune. Il controllo è espletato sia con accertamenti ispettivi presso la struttura ricettiva, sia con accertamento induttivo o analitico eseguito comparando i dati acquisibili presso altri Enti esterni all'Amministrazione Comunale.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei casi di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo così come disciplinati nella parte II del presente regolamento.

#### **Articolo 8**

##### **SANZIONI ED INTERESSI**

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite, oltre a quanto già stabilito dalla normativa e giurisprudenza nazionale in tema di responsabilità giuridica degli agenti contabili, con le sanzioni amministrative irrogate sulle base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n.471, n.472, n. 473, nonché secondo le disposizione del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizione di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 5 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa del 200 per cento dell'importo dovuto, art. 180, D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, o la sanzione di 500 euro in caso di dichiarazioni a zero presenze, ai sensi dell'art. 7 bis del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzione dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. lgs. 18 agosto 2000, n.267.
5. Per la violazione dell'obbligo di conservazione delle quietanze e delle dichiarazioni dell'ospite per l'esenzione, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
6. L'inosservanza di quanto disposto dall'art. 2 commi 7,8 e 9 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00 per ciascuna delle omissioni compiute, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/00. Inoltre la sanzione prevista per le violazioni degli obblighi di cui all'art. 2 comma 9 compiute dai soggetti di cui all'articolo 2 comma 3, si applica per ciascuna inserzione online che non sia conforme a quanto prescritto dal presente regolamento e/o che ometta l'inserimento del codice di identificazione di cui all'articolo 2 comma 8.



7. La misura annua degli interessi è attestata sui tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale.

## **Articolo 9**

### **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme accertate dall’Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’atto, sono riscosse coattivamente, secondo la normativa vigente.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei casi di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo così come disciplinati nella parte II del presente regolamento.

## **Articolo 10**

### **RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell’imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l’eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell’imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune, da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento; nelle ipotesi in cui l’eccedenza sia pari o superiore ad euro 2.500,00 (deumilacinquecento) la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione del responsabile dell’Ufficio Tributi del Comune.
3. Non si procede al rimborso dell’imposta per importi pari o inferiori ad euro 5,00 (cinque).
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei casi di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo così come disciplinati nella parte II del presente regolamento.

## **Articolo 11**

### **CONTENZIOSO**

1. Le controversie concernenti l’imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione tributaria ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei casi di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo così come disciplinati nella parte II del presente regolamento.

## **PARTE II**

## **Articolo 12**

### **OGGETTO**

1. Le disposizioni della PARTE II del presente Regolamento si applicano nei casi di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, di cui all'art. 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito in Legge 21 giugno 2017, n. 96 e succ. mod.. Le medesime disposizioni si applicano anche nei casi di contratti di sublocazione o di contratti a titolo oneroso conclusi da comodatario, aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi, stipulati alle condizioni del c.1 dell'art.4 del decreto legge n.50 sopra citato.
2. Per quanto non previsto dalla presente PARTE II si applica quanto dettato nella PARTE I del Regolamento dell'imposta di soggiorno e dalle leggi vigenti.

## **Articolo 13**

### **LOCAZIONI BREVI**

1. Si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni, ivi conclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online.

## **Articolo 14**

### **SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI GESTORI**

1. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto che alloggia in immobili ad uso abitativo, o parti di essi, alle condizioni di cui al precedente articolo. Tale soggetto corrisponde l'imposta al gestore dell'immobile, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Sono esclusi coloro che sono residenti nel Comune di Pollica.
3. Si intendono per soggetti gestori, i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo della locazione, ovvero coloro i quali intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, compresi quelli che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i gestori di portali telematici che mettono in contatto persone che offrono e persone che cercano alloggi in locazione.
4. I soggetti gestori devono riscuotere l'imposta, rilasciando una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia), riversandola mensilmente al Comune di Pollica, secondo le modalità previste dal presente regolamento.
5. I soggetti gestori di cui al precedente comma 3 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno così come espressamente previsto dall'art. 4 comma 5-ter del decreto legge 24 aprile 2017, n.50, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
6. I soggetti di cui al precedente comma 3, non residenti, riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, provvedono al riversamento dell'imposta di soggiorno e al rispetto degli adempimenti previsti dal decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017 per tramite del rappresentante fiscale, individuato tra i soggetti indicati nell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, secondo quanto stabilito nel decreto direttoriale dell'Agenzia delle Entrate del 12 luglio 2017, prot. n. 132395/2017 attuativo del DL/502017 art. 4 commi 4, 5 e 5 bis.
7. L'imposta, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune di Pollica, può essere assolta preventivamente dal soggetto cui è demandato in forma continuativa il servizio di prenotazione e/o pagamento del soggiorno e/o di check in/check out nella struttura ricettiva. In tal caso, a tale soggetto spetta l’adempimento di tutti gli obblighi previsti nel presente Regolamento, fermi restando gli obblighi facenti capo ai soggetti responsabili dell'imposta.
8. Al fine di permettere un corretto censimento degli immobili oggetto di locazioni brevi, ai sensi del superiore articolo 1 e consentire una corretta identificazione dei soggetti tenuti al versamento dell'imposta, nonché di contrastare fenomeni di evasione e/o di elusione dell'imposta medesima, l'ufficio tributi competente rilascerà ai soggetti gestori degli immobili regolarmente registrati ed in regola con tutti gli adempimenti previsti, un codice di identificazione per ciascun immobile, secondo le modalità stabilite con apposito atto e predisposto dall'ufficio tributi competente. L'attribuzione e l'ottenimento di tale codice identificativo è condizione necessaria al fine del corretto adempimento da parte dei gestori degli immobili degli obblighi derivanti dal presente Regolamento in tema di gestione e riscossione dell'imposta di soggiorno.  
Qualora la normativa nazionale introducesse l'obbligo del codice identificativo per le strutture ricettive, tale codice potrà sostituire l'utilizzo del codice identificativo rilasciato dal Comune. Con apposito atto amministrativo, l'ufficio tributi provvederà a darne disposizione attuativa.

## **Articolo 15**

### **MISURA DELL'IMPOSTA**

1. La misura dell'imposta è determinata secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento.

## **Articolo 16**

### **ESENZIONI E RIDUZIONI**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta gli stessi soggetti e secondo le medesime modalità individuati nell'art.3 PARTE I del presente Regolamento.

## **Articolo 17**

### **MODALITA' DI PAGAMENTO**

1. Per quanto concerne le modalità di pagamento ed i versamenti dell'imposta si rimanda a quanto disposto nell'art.6 PARTE I del presente Regolamento.

## **Articolo 18**

### **OBBLIGHI DI INFORMAZIONE**

1. I soggetti gestori sono tenuti ad informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite l'affissione, in appositi spazi ben visibili all'interno della struttura o dell'immobile oggetto di locazione, e tramite la pubblicazione sul sito internet e/o portale utilizzati per pubblicizzare la propria struttura o l'immobile oggetto di locazione, del materiale informativo istituzionale fornito dal Comune di Pollica.

## **Articolo 19**

### **OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE AI FINI DELL'IMPOSTA**

1. I soggetti gestori sono tenuti a dichiarare al Comune di Pollica, le presenze di coloro che hanno alloggiato presso la propria struttura, con le medesime modalità previste dall'art. 5 PARTE I del presente regolamento.

## **Articolo 20**

### **OBBLIGHI DEI SOGGETTI GESTORI**

1. I soggetti gestori, qualora utilizzino dei portali telematici per pubblicizzare la propria attività e/o il proprio immobile o per ricevere delle prenotazioni, sono tenuti ad indicare al Comune, secondo le modalità e gli strumenti comunicati dall'ufficio tributi competente, i link (o url) delle inserzioni online in cui la propria attività e/o il proprio immobile vengono pubblicizzati. I gestori delle strutture inoltre sono tenuti ad inserire all'interno delle loro inserzioni, pubblicate online, il codice di identificazione di cui all'articolo 14 comma 8 del presente Regolamento, che gli è stato attribuito in fase di censimento e registrazione.
2. I soggetti di cui all'articolo 14 comma 3 sono anch'essi tenuti a pubblicare e rendere ben visibili i codici di identificazione di cui all'articolo 14 comma 8, e a predisporre i propri sistemi informatici affinché l'inserimento di tali codici sia obbligatorio per i propri utenti e/o inserzionisti, che vogliano pubblicare annunci, che riguardino i immobili e/o servizi ricettivi, ricadenti nel territorio del Comune di Pollica.
3. I soggetti di cui all'art. 14 comma 3, sono obbligati in solido con i gestori degli immobili per l'adempimento degli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo.

## **Articolo 21**

### **SANZIONI E INTERESSI**

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 e s.m.i.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa del 200 per cento dell'importo dovuto, art. 180, D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 o la sanzione pecuniaria di 500 euro in caso di dichiarazioni a zero presenze, ai sensi dell'art. 7 bis del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. L'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, in particolare di quelle relative agli artt. 14, 15, 16, 17, 18 e 19 comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/00.
4. L'inosservanza di quanto disposto dall'art. 20 commi 1 e 2 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00 per ciascuna delle omissioni compiute ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/00. La sanzione prevista per la violazione degli obblighi di cui all'art. 20 comma 2, compiute dai i soggetti di cui all'articolo 14 comma 3, si applica per ciascuna inserzione online che non sia conforme a quanto prescritto dal presente regolamento e/o che ometta l'inserimento del codice di identificazione di cui all'articolo 14 comma 8.

## **PARTE III**

## **Articolo 22**

### **TAVOLO DEL TURISMO**

1. È istituito un Tavolo del Turismo presieduto dal Sindaco o Suo delegato e composto da rappresentanti dell'Amministrazione comunale, dalle Associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive e da Enti o soggetti partecipati dal Comune aventi finalità turistiche, con il compito di supportare la programmazione degli interventi di cui all'art. 1 e di monitorare gli effetti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno formulando eventuali proposte correttive.
2. Il Tavolo del Turismo, il cui parere è obbligatorio ma non vincolante, predispone annualmente una relazione sulla realizzazione degli interventi da effettuare per l'anno successivo.
3. Il funzionamento del tavolo del turismo è demandato ad apposito regolamento comunale.

## **Articolo 23**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

1. Le disposizioni del presente regolamento nel testo integrato e coordinato si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.
2. Ai sensi dell'art. 52 comma 2 D.Lgs. n. 446/1997 nonché dell'art. 13 comma 15 del Dl. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, il presente regolamento è trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Finanza locale.



COMUNE DI POLLICA

PROVINCIA DI SALERNO  
C.A.P. 84068 TEL. (0974) 901004 - FAX 901422  
C.F. e P. I.V.A. 84 00 12 30 659

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 18  
Data: 13.07.2023

OGGETTO: Imposta di soggiorno – Regolamento -

L’anno duemilaventitrè, il giorno tredici del mese di luglio alle ore 18.15 ed in continuazione presso l’Ufficio del Sindaco.  
Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

| CONSIGLIERI          | PRES. | ASS. | CONSIGLIERI             | PRES. | ASS. |
|----------------------|-------|------|-------------------------|-------|------|
| 1.PISANI dr. Stefano | X     |      | 9.PALLADINO Sonia       |       | X    |
| 2. RIPOLI Carla      |       | X    | 10 .GUIDA Adriano Maria | X     |      |
| 3.GUARIGLIA Michele  | X     |      | 11.SCHIAVO Emanuele     | X     |      |
| 4. SCARANO Giuseppe  | X     |      |                         |       |      |
| 5. LAIACONA Rossano  | X     |      |                         |       |      |
| 6. SCHIAVO Ernesto   | X     |      |                         |       |      |
| 7.LA GRECA Giuseppe  | X     |      |                         |       |      |
| 8.VASSALLO Orfeo     |       | X    |                         |       |      |
|                      |       |      |                         |       |      |
|                      |       |      |                         |       |      |

|                 |                 |               |             |
|-----------------|-----------------|---------------|-------------|
| Assegnati n. 11 | In Carica n. 11 | Presenti n. 8 | Assenti n 3 |
|-----------------|-----------------|---------------|-------------|

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n.148) i signori consiglieri:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede Pisani dr. Stefano nella sua qualità di Sindaco; /  
Partecipa il Segretario Comunale dr. Francesco Minardi. La seduta è pubblica.  
Nominati scrutatori i Signori:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento proposto all’ordine del giorno:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U.E.L., hanno espresso parere favorevole.

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
F.to dr. Stefano PISANI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr. Francesco Minardi

Prot. N° 0006931  
Si attesta che copia della presente deliberazione viene:

Pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune in data odierna e per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124 TUEL e art.32, comma 1, L. 69/2009.  
Oggi stesso viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’art.135, comma 2, TUEL;  
è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134 comma 4 del T.U.E.L.).

Dalla Residenza comunale, li 18.07.2023

IL VICESEGRETARIO VICARIO  
F.to Giuseppe Petillo

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione
- è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi : dal 18.07.2023 al \_\_\_\_\_ senza reclami.
  - è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ ai sensi dell’art.134 comma 3 del T.U.E.L.

Dalla Residenza comunale, li \_\_\_\_\_

IL VICESEGRETARIO VICARIO  
F.to Giuseppe Petillo

E’ conforme all’originale